

DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI MYAIR.COM SPA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

Riferimenti generali

Sentenza:	Tribunale di Vicenza – Sez. Fall. n. 9/10
Procedura:	MYAIR.COM SPA n. 9/10
Giudice Delegato:	D.ssa Paola Cazzola
Curatore Fallimentare:	Dott. Giovanni Sandrini
Indirizzo Cancelleria Sez. Fall.:	Contrà Santa Corona n. 26 – 36100 Vicenza

Con sentenza n. 9/10 Reg. Sent., emessa il 28/01/2010 dal Tribunale di Vicenza – Sezione fallimentare, depositata in cancelleria il 02/02/2010, è stato dichiarato il fallimento della Società MYAIR.COM SPA, con sede legale in Torri di Quartesolo (VI) Via Brescia n. 31, Codice Fiscale e numero del Registro delle Imprese 03336060243, REA VI-317091. Con la medesima sentenza è stato nominato Giudice Delegato la D.ssa Paola Cazzola e Curatore Fallimentare il Dott. Giovanni Sandrini.

L'adunanza per procedere alla verifica dello stato passivo davanti al Giudice Delegato è stata fissata per il giorno 28/04/2010 ore 10.00, presso il Tribunale di Vicenza ed è stato assegnato ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso dell'imprenditore, il termine di 30 giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello Stato Passivo per la presentazione in Cancelleria delle loro eventuali domande di insinuazione.

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.

Il ricorso contiene:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

- 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) di cui sopra. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

DOCUMENTI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

N.B. Il seguente elenco è indicativo e non esaustivo. La valutazione dei documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che richiede la restituzione o rivendica il bene compete a chi propone la domanda. Le indicazioni che seguono non assicurano l'accoglimento della domanda, sulla quale decide il Giudice Delegato.

Crediti degli acquirenti biglietti di viaggio:

- biglietto di viaggio;
- estratto conto bancario da cui risulti l'addebito dell'importo pagato, ovvero
- estratto conto carta di credito da cui risulti l'addebito dell'importo pagato, ovvero
- quietanza di pagamento in qualunque modo effettuato;

Crediti dei lavoratori subordinati:

- buste paga mensili;
- indicazione precisa dell'importo richiesto a titolo di T.F.R.;

Crediti dei professionisti:

- lettera di incarico ovvero contratto di consulenza o di collaborazione avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- elenco dettagliato dell'attività svolta con documentazione idonea a comprovarla;
- nota pro-forma delle spese e delle competenze maturate;

Crediti dei fornitori:

- copia delle fatture e delle relative bolle di consegna;
- copia delle fatture relative ai servizi resi;
- estratto conto delle operazioni intervenute;
- estratto autentico delle scritture contabili di rilevazione del credito;

Crediti degli istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente;
- copia degli estratti conto relativi all'anno precedente la dichiarazione di fallimento;

Crediti degli artigiani:

- certificato della CCIAA di iscrizione nella sezione speciale delle imprese artigiane;
- copia del quadro del modello unico relativo al volume d'affari dell'anno in cui furono eseguite le forniture o le prestazioni;
- libro matricola dell'anno predetto;
- dichiarazione relativa ai beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività;
- estratto autentico delle scritture contabili di rilevazione del credito;

Crediti degli agenti:

- certificato della CCIAA di iscrizione nell'albo degli agenti;
- copia del contratto di agenzia avente data certa anteriore alla data di dichiarazione del fallimento;
- copia delle fatture relative alle vendite procurate;
- estratto conto degli importi richiesti;
- estratto autentico delle scritture contabili di rilevazione del credito;

Crediti delle società di leasing:

- contratto di leasing avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- copia delle fatture di acquisto del bene concesso in leasing;
- verbale di consegna del bene al fallito;
- estratto conto delle operazioni intervenute;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione intervenuta prima della dichiarazione di fallimento;
- estratto autentico delle scritture contabili di rilevazione del credito;

Crediti delle società cooperative:

- certificato della Prefettura e della CCIAA di iscrizione nella sezione delle cooperative di produzione e lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore nell'anno in cui sorse il credito, con l'elenco dei soci;
- copia del libro matricola relativo all'anno predetto;
- copia del bilancio relativo all'anno predetto;
- copia del modello unico relativo all'anno predetto;
- estratto autentico delle scritture contabili di rilevazione del credito;

Crediti delle società fornitrici di lavoro temporaneo:

- certificato della CCIAA;
- contratto di fornitura di lavoro temporaneo avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- copia delle fatture relative alle prestazioni svolte;
- buste paga dei lavoratori;
- estratto autentico delle scritture contabili di rilevazione del credito;

Crediti per spese di giustizia:

- verbale di pignoramento mobiliare;
- nota di iscrizione di ipoteca giudiziale;

Crediti ipotecari:

- nota di iscrizione all'ipoteca;
- copia del contratto da cui nasce l'ipoteca;
- documento comprovante l'erogazione della somma;
- piano di ammortamento con indicazione delle rate rimaste insolute, distinguendo tra la parte imputabile a capitale, quella dovuta per interessi convenzionali e quella per interessi moratori.

Crediti pignorati:

- copia del contratto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- verbale di consegna.

Domande di rivendica:

- copia dell'atto comprovante la proprietà o il diritto reale su un bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.